

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1959

(15^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito » (701) (D'iniziativa dei deputati Boidi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>ff. relatore</i>	Pag. 129, 131, 132, 135, 136
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	133, 135
FRANZA	132
GRAVA	131, 134
PALERMO	130, 134, 135
TOLLOY	130, 131, 132, 133, 136

« Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto » (800) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	126, 127
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	126

La seduta è aperta alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Cerica, Cornaggia Medici, Franza, Gerini, Grampa, Grava, Imperiale, Negri, Palermo, Sartori, Scappini, Tolloy, Vergani e Zanardi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelilli, Donati, Jannuzzi, Marchini Camia, Piasenti e Vallauri, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Lombardi, Di Grazia, Buizza, Russo, Genco e Militerni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

TOLLOY, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto » (800) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per quanto riguarda strettamente la copertura finanziaria, rileva che di regola, una volta stabiliti gli organici, dovrebbero essere evitati provvedimenti di carattere eccezionale, i quali, anche se momentaneamente giustificati, finiscono con l'andar del tempo per creare nuove situazioni anormali, alle quali poi bisognerà nuovamente provvedere con altri provvedimenti di carattere eccezionale ».

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Molti senatori, che parteciparono alla discussione e all'approvazione della legge 12 novembre 1955, n. 1137, certamente ricordano come le norme per l'avanzamento si basassero sui seguenti due criteri: la selezione o scelta, e le vacanze obbligatorie.

È ovvio che per determinare la dinamica della, diciamo così, « insalazione » su questa scala, la cui figura geometrica potrebbe essere rappresentata da una piramide, ci si è basati su determinati dati statistici. Ma basterebbe riferirsi alle vicende di una qualsiasi delle diverse Accademie, per rendersi conto della variabilità del numero degli allievi ammessi a seconda degli anni e delle

epoche — sessanta, ad esempio, in un certo momento e, in altri momenti, trecento o quattrocento — e comprendere come necessariamente, a un certo punto, i nodi sarebbero venuti al pettine, e cioè che all'uno o all'altro livello della scala gerarchica, ci si sarebbe trovati di fronte a un affollamento di ufficiali aspiranti al grado superiore.

Infatti, per quanto riguarda l'argomento in esame, noi vediamo che, ad esempio, le promozioni a tenente di vascello, che si potrebbero fare oggi in base alle previsioni numeriche tenute presenti dalla legge ricordata, sono senza dubbio sproporzionate rispetto al gran numero di ufficiali arrivati al traguardo di dette promozioni.

In altre parole accade qui lo stesso fenomeno che si verifica nel campo della scuola pubblica: alcune classi sono straordinariamente poco numerose; sono le classi del 1940, 1941 e 1942, di quegli anni in cui per i richiami sotto le armi e le vicende della guerra, le nascite furono limitate.

Alla scarsità di queste nascite, che possiamo chiamare « naturali », fa invece riscontro il grande aumento — proprio per gli stessi motivi — delle nascite « militari » verificatosi in quegli anni in cui l'afflusso nelle diverse Accademie, e in particolare in quella navale, fu veramente notevole.

Ora, nonostante le perdite cagionate dalla guerra, noi ci troviamo nella situazione che per i tenenti di vascello che dovrebbero essere promossi capitani di corvetta, per i capitani di corvetta che dovrebbero essere promossi capitani di fregata, e per gli ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, se si facessero le promozioni esattamente secondo il numero dei promovibili stabilito dalla legge sull'avanzamento, si determinerebbero due conseguenze: la non promozione di una quantità di elementi meritevoli sia professionalmente, sia per le benemerienze acquisite in guerra; la creazione di quadri « invecchiati », in quanto gli interessati verrebbero a essere promossi in tarda età, per modo che avremmo, per esempio, capitani di vascello di più di cinquant'anni.

Appunto per evitare tali conseguenze il Governo ha presentato, e la Camera dei de-

putati ha approvato, il disegno di legge in esame, il quale tratta dell'articolo 1 dei tenenti di vascello, all'articolo 2 dei capitani di corvetta, e nei successivi articoli 3, 4 e 5 degli ufficiali di marina appartenenti ad alcuni gradi dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Con il provvedimento si aumentano le aliquote dei promovibili, così come è stato fatto per gli ufficiali dell'Aeronautica, onde perequare una situazione che si è venuta maturando, come dicevo, per il fatto che — in conseguenza della guerra — il numero di ufficiali in servizio permanente effettivo immessi nei ruoli è stato superiore al previsto.

Il riordinamento comporta un onere annuo minimo, e cioè di lire 16.363.800, di cui lire 15.510.200 graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e lire 853.600 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. L'articolo 6 prevede anche i modi di copertura di detto onere, e autorizza il Ministro del tesoro a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge, il quale riveste anche un certo carattere di urgenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 42, 43 e 44, rispettivamente per gli anni 1959, 1960 e 1961.

Per l'anno 1959, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale qua-

dro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 agosto 1959 ed è costituita da 19 ufficiali.

Per l'anno 1960, in aggiunta al quadro ordinario di avanzamento per lo stesso anno, si procederà alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 30 giugno 1960. Per il secondo quadro l'aliquota stessa è costituita da 20 ufficiali.

Gli ufficiali iscritti nel secondo quadro di avanzamento per il 1959 e per il 1960 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel primo quadro degli stessi anni.

Per l'anno 1961 l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 15 dicembre 1960 ed è costituita da 60 ufficiali.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ai fini delle promozioni che, in applicazione del precedente articolo 1, debbono essere effettuate negli anni 1960 e 1961 in più di quelle stabilite dalla tabella n. 2, annessa alla predetta legge, sono consentite nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore eccedenze fino a un massimo di 7 unità a partire dal 31 dicembre 1960 e di 22 unità a partire dal 31 dicembre 1961.

Le eccedenze di cui al comma precedente saranno riassorbite a partire dal 1° gennaio 1962 con le vacanze organiche che si formeranno nel grado suddetto, fatta eccezione di quelle derivanti da promozioni effettuate in seguito a promozioni o collocamenti in soprannumero di capitani di fregata.

Dette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di tenente di vascello dello stesso ruolo.

(È approvato).

Art. 3.

Per gli anni 1959 e 1960, nel grado di maggiore dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, ruoli normali, si farà luogo rispettivamente a 12 e a 15 promozioni annuali.

Qualora nel grado superiore non si formino per le cause di cui all'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sufficienti vacanze, per il completamento del suddetto numero di promozioni sono consentite temporanee eccedenze all'organico del grado stesso.

Le promozioni in eccedenza all'organico del grado sono conferite sotto la data del 31 dicembre.

(È approvato).

Art. 4.

Le eccedenze di cui all'articolo precedente saranno riassorbite, a partire dal 1° gennaio 1961, con le vacanze organiche che si formeranno nel grado in cui esistano per cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le suddette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore.

(È approvato).

Art. 5.

Alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche:

Quadro VII. — Ruolo medici del Corpo sanitario.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

Quadro IX. — Ruolo normale del Corpo di commissariato.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

Quadro XI. — Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

Nella stessa tabella n. 2, la nota (*q*) quale risulta modificata dall'articolo 20 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituita dalla seguente:

« (*q*) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; cinque promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1962 compreso, le promozioni sono 9 ».

(È approvato).

Art. 6.

L'onere annuo di lire 16.363.800 derivante dall'attuazione del presente provvedimento graverà per lire 15.510.200 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 853.600 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 15.510.200 sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi e, pertanto, si provvederà alla copertura del suddetto onere nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

Alla copertura dell'onere di lire 853.600 sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Boidi ed altri: « Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito » (701) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *ff. relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Boidi ed altri: « Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Piasenti, ricorderò alla Commissione quali sono gli scopi e la portata del provvedimento.

Il presente disegno di legge è inteso ad adeguare, al vertice della scala gerarchica, l'organico degli ufficiali del ruolo del Servizio di amministrazione dell'Esercito, onde renderlo più aderente, nel settore di competenza, alle esigenze di detta Forza armata.

Su un organico complessivo di 869 ufficiali, il Servizio dispone, infatti, di un solo maggior generale, a differenza di quanto previsto per altri servizi dell'Esercito che, pur con una consistenza organica inferiore, hanno al vertice una situazione di gran lunga più favorevole.

Occorre tenere presente in proposito che gli ufficiali del Servizio di cui trattasi, reclutati attraverso i corsi regolari dell'Acca-

demia militare, svolgono sia nell'Amministrazione centrale che in quella periferica, molteplici e delicati compiti di istituto, che si concretano nella gestione del 75 per cento dei fondi stanziati in bilancio.

Sembra quindi che risponda a preminenti esigenze porre questo Servizio in condizioni di poter disporre nei gradi più elevati di un minimo di ufficiali che possano svolgere la necessaria azione direttiva, di coordinamento ed ispettiva, intesa alla migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione.

L'adeguamento organico che si ravvisa indispensabile consiste nella istituzione di un posto di tenente generale e nell'aumento da una a due unità dei maggiori generali.

A ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge, articolo che stabilisce anche in 65 anni il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale.

L'articolo 2 aggiorna l'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda il grado massimo (tenente generale) cui ha luogo l'avanzamento degli ufficiali del ruolo di amministrazione.

L'articolo 3 apporta le necessarie modifiche al quadro XIV della tabella n. 1 annessa alla predetta legge n. 1137, relativo allo anzidetto ruolo di ufficiali.

L'articolo 4, infine, indica l'onere del provvedimento, la cui copertura si reputa possa essere agevolmente fronteggiata con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In relazione al rinvio dell'esame del disegno di legge deciso dalla Commissione in una precedente seduta, dopo che il relatore, senatore Piasenti, aveva prospettata l'opportunità di ritornare al testo del provvedimento presentato alla Camera, faccio osservare quanto segue.

Il testo originario della proposta prevedeva un organico degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito rispondente alle esigenze derivanti da una organizzazione dei servizi amministrativi, quale delineata nella relazione illustrativa: precisamente, un ispettorato centrale retto da un tenente generale, tre ispettorati di zona e l'ispettorato dei personali militari vari, retti ciascuno da maggiori generali.

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (2 dicembre 1959)

Poichè, invece, una revisione organica non può precedere la riforma dei servizi che dovrebbe giustificarla, si è considerata più esattamente l'anzidetta revisione organica, opportunamente ridimensionata, come un adeguamento al vertice della scala gerarchica, onde consentire un migliore disimpegno dei servizi direttivi ed ispettivi attualmente affidati al Servizio.

Propongo, pertanto, che il disegno di legge venga approvato nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di 5 unità per il grado di capitano.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.

P A L E R M O . Mantengo le osservazioni fatte nella scorsa seduta, e rinnovo il mio disappunto per il fatto che da anni i provvedimenti che si riferiscono alle Forze Armate, anzichè essere presentati al nostro esame nel loro complesso, ci vengono presentati saltuariamente e separatamente. Ciò è avvenuto, ad esempio, anche stamane con il disegno di legge relativo ai vigili del fuoco; e, così, invece di presentarci il progetto della difesa civile, nel quale devono trovare il loro inquadramento anche i vigili del fuoco, ci viene presentato un disegno di legge sulla loro militarizzazione.

Ricordo che tempo fa ci occupammo del Corpo di commissariato. Ritenemmo non giusto che l'ufficiale di Commissariato dovesse terminare la propria carriera col grado di maggiore generale. Apprendemmo, in quell'occasione, che il Corpo di commissariato è composto di 350 ufficiali e creammo il grado di tenente generale ed aumentammo

da uno a due il numero dei maggiori generali. Io in quell'occasione domandai se vi fossero altri casi analoghi. Mi fu risposto di no; ed ora, ci viene posta la richiesta del Corpo di amministrazione.

Anche qui l'ufficiale termina la sua carriera col grado di maggiore generale; e di qui la rivendicazione del grado di tenente generale. In coscienza, non ho il coraggio di dire che essa è infondata. Abbiamo torto noi quando esaminiamo disegni di legge isolati.

Sono quindi favorevole alla creazione del grado di tenente generale nel Servizio amministrativo, ed all'aumento di un posto per il grado di maggiore generale. Ma, se consideriamo la legge riguardante gli organici delle Forze armate, dobbiamo ammettere che più giusto sarebbe portare a quattro il numero dei maggiori generali, dal momento che il Commissariato, che ha soltanto 350 ufficiali, ha due maggiori generali, ed il Corpo sanitario, con oltre 1.000 ufficiali, ha ben quattro maggiori generali; e ciò anche per evitare che in un prosieguo di tempo ci venga presentato un altro disegno di legge con il quale si chiede che sia posto riparo a questa ingiustizia.

Propongo, pertanto, che l'articolo 1 del provvedimento venga modificato nel senso di portare a 4 il numero dei maggiori generali; e ciò non solo per un motivo di equità, ma anche perchè spero che tale nostra decisione ponga fine all'andazzo di presentare disegni di legge riguardanti le Forze armate divisi per settori, con la conseguenza che la Commissione non può acquisire una chiara e completa visione della composizione delle Forze armate stesse. Avanzo, pertanto, formale proposta di emendamento, sottoscritta anche dai senatori Negri, Zanardi, Grava, Vergani, ed altri, acciocchè nell'articolo 1 il numero dei maggiori generali sia portato a quattro unità.

T O L L O Y . Ritengo che sarebbe stato preferibile che questo disegno di legge fosse stato d'iniziativa governativa, e non parlamentare, come quello che abbiamo esaminato poc'anzi, poichè la proposta, fatta da un gruppo di deputati, sa troppo di ispirazione par-

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (2 dicembre 1959)

ticolaristica, e non già di provvedimento meditato e maturato attraverso le esperienze, che solo l'Esecutivo nella particolare materia è in grado di fare.

Comunque, la mia parte è contraria al disegno di legge per ragioni di principio. Quando si tratta di piccole questioni relative agli organici delle Forze armate, comprendo che possa rendersi necessario un certo assestamento; ma in questo caso non si può parlare di assestamento: si tratta di una modifica di principi ai quali l'Esercito italiano in questo campo si è sempre attenuto. Nel Servizio di amministrazione non vi è mai stato grado

riore a quello di generale di brigata; e proprio oggi, quando tutto il mondo discute di disarmo, di graduale riduzione delle Forze armate, proprio oggi, quando si comincia a sperare che la guerra non sia più un fatto inevitabile, per la prima volta vogliamo creare nel Corpo di amministrazione un grado più elevato! Tutto ciò mi sembra assurdo.

Se desideriamo la pace e il disarmo, dobbiamo renderci conto che quanto più numerosi sono i generali, tanto più numerosi sono gli interessati a che il disarmo non divenga una realtà. Sarà un problema grosso, che spero affronteremo a suo tempo con piena comprensione, quello della augurabile riconversione alla vita civile di tutti i componenti dell'Esercito; non aggraviamo, quindi, questo problema proprio oggi con l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE *f.f. relatore*. Interrompo brevemente il senatore Tolloy, perchè desidero fargli notare che i più convinti pacifisti, coloro che maggiormente difendono la causa della pace, sono proprio i membri dell'alta gerarchia militare. La storia di tutte le guerre ha dimostrato infatti, che coloro che hanno costantemente cercato di evitare i conflitti, sono stati quelli che si rendevano conto in miglior maniera di ogni altro che la guerra rappresenta un disastro ed un lutto per la Nazione intera.

Non posso, quindi, condividere il pensiero del senatore Tolloy, che ha inteso forse fare una *boutade*, piuttosto che manifestare veramente il suo pensiero, dal momento che egli è stato un valoroso soldato, è stato a

contatto coi comandanti di grado più elevato, e deve sapere che costoro, come ripeto, nella quasi totalità, hanno sempre cercato di impedire tutto quanto potesse condurre verso la guerra.

TOLLOY. Mi sono riferito ad una questione di principio generale per dire che la mia parte politica, anche al di fuori di ogni considerazione particolare, voterebbe contro l'aumento in genere degli organici delle Forze Armate.

Tornando al problema particolare, non ravviso assolutamente l'opportunità di un aumento degli organici al vertice nel Servizio di amministrazione.

Il senatore Palermo ha ricordato che un analogo aumento è stato approvato tempo fa per il Servizio di commissariato. Ebbene, si tratta di una iniziativa spiacevole; e non vedo perchè, avendo noi commesso un errore, dovremmo commetterne altri.

Comunque, come ho detto prima, da allora sono intervenuti dei fatti nuovi. Nel presente momento dobbiamo guardare alle Forze armate come a qualcosa che ci è molto caro, come ad un organismo importante; ma dobbiamo anche cominciare ad orientarci nel senso di una loro progressiva riduzione, fino ad arrivare all'annullamento delle Forze armate stesse. È una previsione, questa, che oggi non sa più di utopia e che non deve più suscitare il sorriso; è una previsione ribadita in votazione e in deliberazioni assunte da organismi nazionali e internazionali, e che dipende da noi, da chi esercita il potere, realizzare giorno dietro giorno, con gradualità.

Come ripeto, noi siamo contrari al provvedimento anzitutto per un motivo di carattere generale, poichè oggi, a nostro avviso, non hanno ragione di verificarsi degli aumenti negli organici delle Forze armate; in secondo luogo per un motivo di carattere particolare, poichè nel ramo del Servizio di amministrazione non esiste alcuna ragione perchè, per la prima volta, venga introdotto il grado di tenente generale.

GRAVA. Tempo fa alla Scuola enologica di Conegliano vennero a fare un corso

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (2 dicembre 1959)

della durata di tre mesi alcuni ufficiali del Servizio di commissariato; quattordici ufficiali tutti maggiori, ad eccezione di uno. Alla fine del corso, in occasione di una colazione offerta da me, come presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola, agli anzidetti ufficiali, il colonnello, direttore del Commissariato di Verona, espresse l'opinione che, a suo avviso, sarebbe stata una aperta ingiustizia approvare il disegno di legge di cui oggi discutiamo, poichè, — egli diceva — sono i componenti del Servizio di commissariato ad avere le mansioni di amministrare i soldi dello Stato. Ad ascoltarlo sembrava, insomma, che soltanto gli ufficiali del Servizio di commissariato svolgessero il lavoro per tutto l'Esercito.

Occorre ricordare che soltanto nel 1940, allorchè io prestavo servizio nel 15^o Corpo d'armata di Treviso, fu nominato il primo generale d'Amministrazione, e non in servizio, ma a riposo; in quell'occasione ci si rallegrò del fatto che finalmente cominciavano ad essere riconosciuti i meriti degli ufficiali d'Amministrazione.

Ora, forse, vi è una ragione per cui prima del 1940 non fu nominato nessun generale d'Amministrazione. Voi sapete, infatti, quale è l'origine del Corpo. Esso era composto in principio dai cosiddetti contabili; pertanto era logico che costoro, che probabilmente non possedevano alcun titolo di studio, non potessero arrivare a gradi molto elevati. Ma oggi, che tutti gli ufficiali del Servizio d'amministrazione in servizio attivo permanente frequentano la scuola di Modena, permettetemi di dire che essi non possono continuare ad essere trascurati, come sono trascurati. Non solo, ma contrariamente a quanto ritengono gli ufficiali del Commissariato che credono di avere in mano il denaro dello Stato, coloro che gestiscono veramente tale denaro, che vanno a prelevare presso le banche, sono proprio gli ufficiali del Servizio d'amministrazione.

Si tratta, quindi, di una questione di giustizia, e tanto più volentieri io ho posto la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Palermo, al fine di portare a quattro il numero dei maggiori generali.

Come i medici militari di adesso non sono più quelli del 1912, che adoperavano in ogni occasione, invariabilmente, l'olio di ricino e la tintura di jodio, così oggi gli ufficiali del Servizio d'amministrazione non sono più i vecchi contabili, ma sono, come ripeto, quasi tutti laureati. Non vi è motivo, pertanto, di escluderli da un beneficio che ad altri è stato riconosciuto.

TOLLOY. Il Servizio di commissariato ha dei compiti di natura tecnica, che veramente richiedono delle personalità che siano al vertice della gerarchia; l'Amministrazione si risolve, invece, nell'ambito delle grandi unità. Il tenente generale, che vorreste creare, e i nuovi maggiori generali, che vorreste istituire, quali mansioni svolgeranno? Credo che non vorreste elevare ad un grado superiore a colonnello chi amministra il Corpo d'armata! Ecco perchè non vi è mai stato un alto grado nel Servizio d'amministrazione: si tratta di un organo esecutivo di alto valore, ma che risolve la sua attività nell'ambito di limiti particolari; si tratta, insomma, di un Corpo completamente diverso da tutti gli altri.

F R A N Z A . La verità è che si elevano 1 gradi ai fini della pensione. È ingiusto, infatti, che gli ufficiali del Servizio d'amministrazione non abbiano una pensione adeguata.

P R E S I D E N T E , ff. relatore. La questione è risolvibile solo in un dato di fatto. Ogni carriera ha bisogno di uno sfogo al vertice che sia proporzionato alla piramide da essa costituita, non soltanto perchè, altrimenti, il reclutamento ne soffre, ma anche per ragioni morali.

Oggi il Servizio d'amministrazione è composto di persone che, in base al regolamento dell'Amministrazione, sono responsabili della gestione del 75 per cento di tutto l'intero bilancio delle Forze armate. Ora, gli ufficiali del Servizio di commissariato o quelli del Servizio sanitario dovranno bensì sostenere in campo tecnico-medico o tecnico-merceologico le loro competenze; ma sta di fatto che i membri del Servizio d'amministrazio-

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (2 dicembre 1959)

ne, i relatori, i direttori dei conti, gli ufficiali pagatori, gli ufficiali di magazzino, sono responsabili personalmente per miliardi di lire materiale dello Stato.

Volete dare a questi ufficiali la speranza di arrivare ai gradi più elevati? Tale speranza permetterà un buon reclutamento di ufficiali nel Corpo d'amministrazione. Ciò che ha detto il senatore Franza è una logica parola di consenso; ad ogni piramide dobbiamo dare un vertice adeguato.

T O L L O Y . Non vorrei che si equivocasse; ho fatto una digressione di carattere generale, ma per quanto concerne la questione particolare non nutro alcuna prevenzione nei riguardi degli ufficiali del Servizio d'amministrazione. Sostengo, soltanto, dal punto di vista tecnico, che un ufficiale di Amministrazione ha un compito che si esaurisce in un determinato incarico.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei far presente alla Commissione che esistono elementi oggettivi che giustificano questo disegno di legge, che, se pure è partito dall'iniziativa parlamentare, non per questo merita di essere mortificato nella sua validità e nei fini verso i quali tende.

Ho sentito che il senatore Tolloy ha la preoccupazione che questo provvedimento non si attagli bene a quello che parrebbe lo orientamento politico, o un inizio di orientamento, di questo momento: il disarmo. Ma qui si parla di Servizio di amministrazione; ed onestamente va detto che gli ufficiali di tale servizio sono dei benemeriti dello Stato.

A differenza di quel che si potrebbe pensare, pur essendo l'Esercito ridotto di numero, il lavoro dell'Amministrazione è aumentato. Come si spiega questo? È aumentato per un certo perfezionamento contabile, poichè dal punto di vista della contabilità, intesa in senso moderno eravamo arretrati; ma è aumentato anche per effetto dei nuovi compiti che ha ora il Servizio d'amministrazione. Soggiungo che sono in fase di esperimento per la Guardia di finanza e di studio per le Forze di polizia taluni provvedimenti, che mirano ad attribuire agli ufficiali del Servizio, con criteri analoghi a quelli vigenti

per i Carabinieri, l'amministrazione dei Corpi delle predette Forze armate.

Col permesso della Commissione, desidero dare lettura dei compiti del Servizio d'amministrazione:

« — dirigere, coordinare, ed assicurare il servizio di Amministrazione generale in tutti gli Enti amministrativi dell'Esercito; ».

Non si intende con ciò soltanto quanto riguarda la contabilità quotidiana e la dirigenza dei magazzini degli enti, ma, per una nuova legge, anche tutta la questione decentrata delle pensioni e della riliquidazione delle stesse, oltre che quella degli stipendi, già di specifica attribuzione.

« — provvedere al servizio di cassa;

— provvedere alla tenuta della contabilità degli Enti militari;

— fornire pareri (questo è un fatto nuovo) di natura giuridico-amministrativa per la formulazione di norme interne per l'esatta regolamentazione delle funzioni amministrativo-contabili, sia per il contante che per il materiale »; questo d'intesa con la Ragioneria Generale che sovrintende alle Ragionerie dei vari Ministeri, ed in particolare a quella del Ministero della difesa, il cui bilancio rappresenta un quarto del bilancio dello Stato.

« concorrere alla formazione di atti amministrativi nell'ambito della legislazione amministrativa militare e fornire pareri circa la convenienza e legittimità degli atti stessi;

— vigilare sulle gestioni in contanti e in materia di tutti gli Enti amministrativi;

— assicurare la formazione dei rendiconti finanziari e dei conti giudiziari da parte di tutti gli Enti;

— provvedere alla revisione di tali rendiconti;

— istruire e svolgere pratiche attinenti a rapporti con terzi estranei all'Amministrazione militare (contratti, atti di transazione, ecc.) e assicurare le funzioni notarili nella stesura di tali atti (ufficiali roganti).

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (2 dicembre 1959)

A tali compiti, in periodo di guerra, se ne aggiungono altri non meno importanti, quali:

— presiedere, organizzare ed assicurare il funzionamento del Servizio d'amministrazione per tutte le unità dell'Esercito operante, curare la resa dei conti presso tutti i Corpi e la relativa revisione;

— assicurare l'assistenza giuridico-amministrativa, economica e finanziaria presso tutti i reparti;

— provvedere al servizio di cassa ed al rifornimento dei fondi nella Z.O.;

— assicurare il servizio di stato civile e redigere o ricevere gli atti giuridici dei militari ai sensi della legge di guerra;

— istruire e svolgere le pratiche attinenti al denaro, ai valori e agli oggetti lasciati dai militari deceduti, prigionieri e dispersi;

— impartire direttive in materia di questioni valutarie organizzando uffici e posti di cambi ove occorra effettuare il cambio della valuta ».

Ho voluto elencare tali compiti per dimostrare come vi sia una complessità di attività che richiede una larga qualificazione.

Devo dire, per quella che è la mia esperienza diretta, che ho firmato non uno, ma vari provvedimenti di dimissioni, perchè molti di questi ufficiali, essendo laureati in economia e commercio, abbandonano la Amministrazione, avendo, con l'esperienza acquisita in materia di bilancio dello Stato, larghe possibilità di utilizzazione delle loro capacità, non soltanto in ambienti privati, come potrebbe essere una azienda, ma anche presso Enti pubblici, dove, purtroppo, accade che vengono remunerati meglio, fanno carriera, e dove l'esperienza, da loro acquisita nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, trova possibilità di una più larga e migliore considerazione sia sul piano del prestigio, che sul piano economico.

Senatore Tolloy, ella è stata un ufficiale come me e come tutti i senatori di questa Commissione, e sa che l'ufficiale non viene riconosciuto solo per lo stipendio che percepisce, ma per i gradi che riveste e mostra. Non si può quindi suggerire solo una migliore remunerazione. Vi è un problema di pre-

stigio che è determinante nella scelta della carriera dell'ufficiale.

Se intendiamo creare una proporzione tra le varie specialità e servizi dell'Esercito, sia in relazione ai compiti, sia al numero degli ufficiali e sia ancora alla loro preparazione, non possiamo non ammettere che attualmente esiste una sproporzione a danno del Servizio d'amministrazione.

Con estrema sincerità e con senso obiettivo di valutazione sento il dovere di precisare a voi tutto ciò, facendo presente che proprio perchè questa iniziativa è partita dal settore parlamentare, e non da quello governativo, è evidente che essa tiene conto di doverosi riconoscimenti.

Aggiungo un ultimo chiarimento per prevenire le osservazioni che potrebbero essere fatte a causa della diminuzione, prevista nell'articolo 1, di cinque unità per il grado di capitano; dal momento che molti ufficiali appartenenti a tale grado lasciano il servizio, non si farà danno ad alcuno, mentre se avessimo tolto tali unità nel grado di maggiore avremmo certamente danneggiato qualcuno.

Vorrei, infine, pregare il senatore Palermo e il senatore Grava di compiacersi di ritirare l'emendamento proposto, poichè è evidente che tale emendamento andrebbe al di là di quelle che sono le loro effettive intenzioni e risulterebbe di intralcio alla legge stessa con grave danno per gli interessati.

P A L E R M O . Di fronte alla richiesta del Sottosegretario, non posso che aderire. Vorrei, però, far notare, sperando tuttavia di non essere un buon profeta, che prima o poi ci troveremo a riesaminare tale provvedimento. Se 350 ufficiali — come nel caso del servizio di Commissariato, che ho ricordato — hanno un tenente generale e due maggiori generali, penso che 900 ufficiali abbiano il diritto di avere al loro vertice un tenente generale e quattro maggiori generali.

Comunque, ripeto, non insisto nell'emendamento.

G R A V A . Concordo con quanto ha detto il senatore Palermo.

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (2 dicembre 1959)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, nel testo già letto.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo ed il penultimo alinea sono sostituiti dai seguenti:

« nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione, sino al grado di tenente generale;

« nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale; ».

(È approvato).

Art. 3.

Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

Nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, è inserito il grado di tenente generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di maggior generale:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) » è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (g) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 393 » è sostituita dalla cifra « 388 ».

(È approvato).

Art. 4.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli già valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Palermo, Negri, Vergani, Scappini ed altri, un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo la parola « legge », le seguenti parole: « che ai soli effetti giuridici viene retrodatata al 1° luglio 1957 ».

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario allo emendamento per ragioni la cui validità non può sfuggire al senatore Palermo. Una retroattività in un ambiente dove le promozioni avvengono, magari, per l'anzianità anche di un giorno, una retroattività, come quella proposta per ufficiali che sono in ausiliaria da due anni, rappresenterebbe una violazione della prassi sempre seguita. Accettando l'emendamento commetteremmo, insomma, delle ingiustizie.

P A L E R M O . Non insisto nel mio emendamento.

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (2 dicembre 1959)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poinessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui si è già dato lettura.

(È approvato).

T O L L O Y . Dichiaro che voterò contro questo disegno di legge per i motivi sopra esposti: anzitutto perchè qualsiasi aumento degli organici delle Forze Armate ci trova contrari, ed in secondo luogo per una ragione di carattere specificatamente tecnico, poichè le funzioni del Servizio d'amministrazione non sono paragonabili a quelle di altri Corpi, risolvendosi nell'ambito di un particolare tipo di amministrazione.

Il rispetto che nutro verso il Servizio di amministrazione è, come ho già detto, fuori causa; ma è chiaro che i nuovi gradi che si

vorrebbero istituire nel Servizio dell'amministrazione non hanno funzioni corrispondenti a quelle degli altri gradi nell'ambito di altri Servizi. Ritengo pertanto che, confermente a quella che è stata sempre la tradizione dell'organico dell'Esercito italiano, non sia affatto opportuno procedere all'aumento previsto dal disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari